N. R. G. 366 / 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE CIVILE

Nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Claudia Matteini Presidente

Dott. Simone Salcerini Consigliere

Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al **n. r. g. 366 / 2021** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, [redacted]

APPELLANTE

Contro

Controparte_1 (P.IVA *P.IVA_1* , in persona del legale rappresentante *p.t.*, con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, [redacted]

APPELLATA

e contro

Controparte_2 (P.IVA *P.IVA_2* , in persona del direttore generale *p.t.*, con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Perugia, [redacted]

APPELLATA

Avente ad **OGGETTO:** "Responsabilità professionale"

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato *Parte_1* ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1376/2020, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 04.12.2020, pubblicata il 10.12.2020, nella causa iscritta al n. r. g. 4810/2017, con la quale era stata accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta da *Parte_1* avverso le convenute, *CP_1*

Osservatorio ICA Italia osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-162

Controparte_1 e Controparte_2 rispettivamente, per averle cagionato infezione da Staphilococco Aureus Ciprofloxacina resistente in occasione dell'intervento chirurgico di correzione di alluce valgo cui si era sottoposta in data 18.04.2011 presso [redacted] di [redacted] ed averle tardivamente diagnosticato la medesima infezione in occasione della rimozione dei punti eseguita presso [redacted] di Perugia in data 18.05.2011. Il Tribunale di Perugia, con la sentenza impugnata, ha così statuito: *"1) Dichiara la responsabilità delle parti convenute per i fatti di causa e, per l'effetto,: condanna, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, l Controparte_1 […] al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Euro 6.862,27, e l Controparte_2 al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di Euro 581,46, entrambe calcolate all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza fino al saldo. 2) Condanna le convenute in solido a rifondere all'attrice le spese processuali del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.355,00, comprese le spese ed oltre accessori di legge. 3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u., nella misura di cui al decreto di liquidazione in atti, datato 9.8.2019".*

2. Parte appellante ha proposto impugnazione mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi, con unico motivo d'impugnazione, dell'erronea liquidazione del danno *cd.* iatrogeno differenziale e dell'invalidità temporanea sofferta, dell'omessa personalizzazione del danno non patrimoniale e dell'omessa liquidazione del danno patrimoniale emergente, chiedendo condannarsi le convenute *"nella proporzione prevista nella sentenza di primo grado nella ripartizione della responsabilità fra le odierne appellate"*.

3. In data 30.11.2021 si è costituita l'appellata Controparte_1 […] mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando le doglianze di parte appellante.

In data 01.12.2021 si è costituita l'appellata Controparte_2 […], mediante comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, evidenziando come la propria condanna al pagamento di € 581,46 sia stata limitata dal ritardo diagnostico e terapeutico di 15 giorni e non venga, dunque, in rilievo in relazione alla dedotta erroneità della liquidazione del danno *cd.* iatrogeno differenziale.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-162

4. Con ordinanza del 13.07.2023 la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.

5. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, limitatamente all'erronea liquidazione del danno *cd.* iatrogeno differenziale.

Fermo il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado che, pur avendo accertato la concorrente responsabilità dell' *[...]* *Controparte_1* - per aver cagionato infezione da Staphilococco Aureus Ciprofloxacina resistente in occasione dell'intervento chirurgico di correzione di alluce valgo effettuato presso [redacted] di [redacted] in data 18.04.2011 alla paziente, *Parte_1* cagionandole un'invalidità complessiva pari a 9 punti percentuali nonché un periodo di invalidità transitoria ulteriore rispetto a quello ordinariamente conseguente ad intervento similare -, nonché dell' *[...]* *Controparte_2* - per aver tardivamente diagnosticato e trattato siffatta infezione, cagionando alla paziente un periodo di 15 giorni di invalidità transitoria al 75% -, ha omesso di disporre la condanna in solido delle convenute, le doglianze dell'appellante, circa l'erronea liquidazione del danno *cd.* iatrogeno differenziale, sono fondate e devono essere accolte. In tema di responsabilità medica, infatti, allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario (Cassazione civile, sez. III, 27/09/2021, n. 26117; Cassazione civile sez. III, 19/03/2014, n. 6341). In sede di valutazione equitativa del danno risarcibile il giudice è, dunque, chiamato ad individuare le conseguenze dannose risarcibili del fatto lesivo, effettuando un giudizio ipotetico di prognosi postuma, sulla base del confronto fra le condizioni del danneggiato precedenti all'illecito, quelle successive alla lesione e quelle che non si sarebbero verificate se non fosse intervenuto l'evento dannoso. L'ammontare del danno imputabile alla responsabilità medica deve

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-162

essere, dunque, stimato nell'esatta misura rispondente alla differenza tra il valore monetario tabellare in corrispondenza del punto percentuale di invalidità permanente complessivamente residuata e quello spettante per i minori postumi che sarebbero, invece, residuati in ipotesi di corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, costituenti conseguenza di causa indipendente dall'errore medico.

Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, pur avendo correttamente richiamato il concorde orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di danno *cd.* iatrogeno differenziale, ha erroneamente liquidato la somma tabellarmente prevista a ristoro di un'invalidità permanente pari a 5 punti percentuali, anziché opportunamente calcolare la somma tabellarmente prevista a ristoro dell'invalidità permanente complessivamente raggiunta dalla Sig.ra *Pt_1*, pari a 9 punti percentuali, e da ciò decurtare la somma astrattamente prevista a ristoro dell'invalidità che sarebbe comunque residuata, anche in caso di corretta esecuzione dell'intervento chirurgico di neurolisi, pari a 4 punti percentuali, omettendo con ciò di liquidare una somma differenziale notevolmente maggiore, in ragione del carattere incrementale del sistema tabellare correttamente assunto quale parametro di liquidazione, previdente un *cd.* punto base crescente in ragione dell'innalzamento dell'invalidità considerata. Peculiarmente, i Consulenti tecnici incaricati nel giudizio di primo grado, dott. *Persona_1* *Controparte_3* e dott. *Persona_2* *[...]*, *Controparte_4* hanno ritenuto che *"alla menomazione residuata alla Pt_1 corrisponde un danno biologico permanente complessivo del 9%, ma tenendo conto che 4% sono mediamente gli esiti di un intervento di alluce valgo ben riuscito, è da ritenere adeguato il riconoscimento di un danno biologico permanente del 5% come differenza tra il 9% attualmente complessivamente residuato ed il 4% comunque atteso"*, precisando che *"Tale valutazione è da riferire interamente alle conseguenze del ricovero a* [redacted] *dal 18 al 19/4"*. Il paziente, quindi, ha subito un incremento del 5% dello stato invalidante ed un danno iatrogeno differenziale da ricomprendersi nella fascia dal 4% al 9%. Tanto premesso, stante il raggiungimento di un'invalidità del 9% e la conseguente applicabilità della tabella unica nazionale delle lesioni *cd.* micropermanenti, ai sensi dell'art. 139 Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005), è opportuno operare una

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-162

liquidazione del danno non patrimoniale, assumendo a parametro di riferimento i valori *standard* previsti dalla medesima tabella.

5.1 Le generiche doglianze dell'appellante circa l'omessa personalizzazione del danno non patrimoniale derivante dall'invalidità permanente e transitoria sono infondate e devono essere rigettate. L'appellante ha, infatti, omesso di allegare e provare qualsivoglia circostanza idonea a fondare una personalizzazione del danno non patrimoniale in ragione dei peculiari pregiudizi morali ovvero dinamico-esistenziali sofferti, anomali ed ulteriori rispetto ai pregiudizi sofferti da chiunque subisca la medesima lesione invalidante, limitandosi a riferire – peraltro nel solo atto di citazione in primo grado - generica sintomatologia dolorosa a carico del piede sinistro, stancabilità alla deambulazione e difficoltà nell'accovacciarsi, già debitamente considerate dai Consulenti tecnici nominati nel giudizio di primo grado ai fini della quantificazione dell'invalidità permanente. Ebbene, fermo il principio di integrale risarcimento del danno e non oltre, il divieto di locupletazione del danneggiato ed il conseguente divieto di ristorare più volte il medesimo pregiudizio incorrendo in duplicazioni risarcitorie, non può accordarsi *"alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno"* (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 25164/ 2020).

Con riguardo ad eventuali pregiudizi di carattere morale – nel caso di specie neppure addotti a fondamento delle istanze di personalizzazione -, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito l'autonomia ontologica della *cd.* componente morale del danno alla salute ed il conseguente onere di autonoma allegazione e prova, incombente sulla parte, e di autonomo accertamento, incombente sul Giudice, di siffatta componente, in quanto estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente (Cass. Civ., sez. III, sent. n. 7513/2018; Cass. Civ., sez. III, n. 25164/2020). Una somma ulteriore, a ristoro della *cd.* componente morale del danno non patrimoniale, può essere liquidata, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgenza di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-162

ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cassazione civile sez. III - 12/07/2023, n. 19922). Pertanto, nel caso di specie, correttamente il Giudice di prime cure ha rigettato le istanze di personalizzazione del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 139, comma 3, C.d.A., omettendo di liquidare la *cd.* componente morale del danno alla salute ovvero pregiudizi di carattere dinamico-esistenziale ulteriori rispetto a quelli già debitamente considerati nella valutazione percentuale dell'invalidità permanente biologica - il danno alla salute, infatti, è di per sé un danno dinamico-relazionale, o danno alla vita di relazione, tanto che, "*se non avesse conseguenze dinamico-relazionali la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile*" (Corte di Cass., sez. III, sent. n. 7513/ 2018)- nel difetto di opportuna allegazione e prova.

Ne consegue che, ai fini della liquidazione con il sistema tabellare, l'ammontare del danno effettivamente riconducibile alla responsabilità dell *Controparte_1* non corrisponde al punto risultante dalla differenza tra le due percentuali –come erroneamente disposto dal Giudice di prime cure- ma va stabilito operando la differenza tra il montante risarcitorio contemplato dalle tabelle normative per l'invalidità complessivamente raggiunta dal danneggiato all'esito del trattamento chirurgico e dell'infezione nosocomiale (pari ad € 15.076,42, considerata la sola componente biologica del danno alla salute, come operato dal Giudice di prime cure), e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile, che sarebbe comunque residuata dall'operazione chirurgica anche nel caso in cui la paziente non avesse contratto l'infezione nosocomiale (pari ad € 3.787,31, considerata la sola componente biologica del danno alla salute, come operato dal Giudice di prime cure), liquidando complessivi € 11.289,11, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda alla data della presente pronuncia e ulteriori interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.

5.2 Infine, le doglianze circa l'omessa liquidazione del danno patrimoniale sono infondate e devono essere rigettate. Il danno emergente, asseritamente quantificato in € 6.002,50, non risulta, infatti, correttamente provato. Peculiarmente, con riguardo alle spese sostenute per l'acquisto di plantare ovvero per alloggiare a Firenze non vi è prova che qualora all'intervento chirurgico non avesse fatto seguito l'infezione nosocomiale, la paziente non avrebbe dovuto sostenere tali spese, e, pertanto, che siffatte spese

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-162

siano ascrivibili alla negligente condotta dei sanitari preposti presso le convenute e, a tale riguardo, i Consulenti tecnici incaricati hanno chiarito che *"Non sono documentate spese mediche (sono allegate soltanto ricevute di affittacamere nei pressi* [redacted] *di* [redacted] *nei periodi in cui venne ivi curata per un importo totale di 540,00 €)"*, mentre, con riguardo alle spese asseritamente sostenute per Consulenza tecnica di parte, non vi è prova dell'effettivo esborso economico sostenuto dalla paziente. Né alla mancata prova del danno può sopperire la valutazione equitativa dello stesso, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte, non soddisfatto nel caso di specie, di dimostrare l'*an debeatur* del diritto al risarcimento (Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2020, n. 24146; Cassazione civile, sez. III, 05/02/2021, n. 2831). La liquidazione equitativa del danno presuppone, infatti, sia in punto di danno patrimoniale che in punto di danno non patrimoniale, l'esistenza di un danno certo, seppur dalla consistenza incerta, non provato nel caso di specie.

6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. In particoalre, parte appellante deve essere condannata alla refusione delle spese di lite in favore di *[...]* *Controparte_2* in considerazione della mancata impugnazione del capo della sentenza che ha ripartito la responsabilità fra le convenute omettendo di condannarle in solido, della conferma del capo della sentenza che ha condannato la convenuta unicamente al risarcimento di € 534,26 a ristoro dei 15 giorni di invalidità transitoria al 75% imputabili al negligente ritardo diagnostico e terapeutico dei sanitari della convenuta *Controparte_2* e del rigetto delle istanze di personalizzazione avanzate dall'appellante. Pertanto, le spese di lite in favore di *[...]* *Controparte_2* sono poste a carico di parte appellante e, in ragione della limitatezza e puntualità della questione giuridica trattata, sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato.

9. Non sussistono i presupposti per la condanna della convenuta *[...]* *Controparte_1* ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-162

P.Q.M.

Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

Accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma parzialmente la sentenza impugnata, n. 1376/2020, emessa dal Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in data 04.12.2020, pubblicata il 10.12.2020, nella causa iscritta al n. r. g. 4810/2017;

1. Condanna *Controparte_1* a pagare € 11.289,11, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla domanda alla data della presente pronuncia e ulteriori interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo, in favore di *Parte_1*;
2. Condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di *Parte_1* che si liquidano in € 3.966,0 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge;
3. Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite di presente grado in favore di *Controparte_2* che si liquidano in € 1.984,00 oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CAP come per legge;
4. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da *Parte_1* *[...]*.

Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 6.12.2023

Il Consigliere est.
Paola de Lisio

Il Presidente
Claudia Matteini

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-162